

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO**

COMUNE DI PALERMO

***Progetto esecutivo – Interventi di risanamento strutturale nel
lotto 197 in via Paladini 3-3/A-5– 1***

SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile Unico del Procedimento

Arch.Monica D'Agostino

MONICA D'AGOSTINO

2022.11.29 15:33:40

Signer:

CN=MONICA D'AGOSTINO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO

Via Quintino Sella 18 - 90100 PALERMO (PA)

TEL. – FAX

COMUNE DI Palermo

***Progetto esecutivo – Interventi di risanamento strutturale nel lotto 197
in via Paladini 3-3/A-5– 1***

DATI APPALTO	
Codice unico di progetto (CUP)	B75J19000090005
Codice Identificativo Gara (CIG)	95055460B6
Contratto	A misura
Importo dei lavori	€ 218.562,92
Importo Lavori in Economia	
Oneri della Sicurezza	€ 44.360,59
TOTALE APPALTO	€ 256.220,62

CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. _____ del _____

Codice identificativo gara (CIG): 95055460B6

Codice Unico di Progetto (CUP): B75J19000090005

Totale appalto: € 218.562,92

Oneri della sicurezza: € 44.360,59

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in Palermo nei locali dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo siti in questa Via Quintino Sella n° 18.

Innanzitutto a me dott. Ufficiale rogante nominato con provvedimento n. del, senza assistenza di testimoni alla cui presenza i comparenti infrascritti con il mio consenso rinunziano avendo i requisiti di legge.

SONO PRESENTI I SIGNORI

..... nato a _____ il il quale interviene al presente atto nella qualità di (legale rappresentante pro-tempore, procuratore generale o speciale del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ nominato con Decreto _____ n. _____ del _____) dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo (che in appresso sarà chiamato più semplicemente I.A.C.P. o Stazione Appaltante) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso di Palermo, Via Quintino Sella n°18, (eventuale) giusta procura _____ del

Il Sig. nato a residente a in Via Codice fiscale/partita IVA nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa (definire gli estremi e le risultanze del certificato della CCIAA di _____)

Detti comparenti intervengono per stipulare il presente atto cui

Premesso

- che con **Determinazione Dirigenziale n. 956 del 31/05/2022** esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, dell'importo complessivo di **euro 256.220,62**, di cui euro 218.562,92 (euro duecentodiciottomilacinquecentosessantadue/92) per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 44.360,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, euro 37.657,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante _____ con il sistema di realizzazione dei lavori a misura, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, del DPR 207/2010 e di quanto previsto dalle leggi e norme vigenti, affidando quindi l'appalto con il sistema massimo ribasso ex art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016;

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, procedura d'affidamento lavori aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016;

- che ai sensi degli artt.36, 60, 72 e 73 e D.Lgs.50/2016, il bando è stato pubblicato su _____ in data _____ e per estratto su _____ in data _____;

- che in data _____ è stata esperita presso _____ la procedura aperta di affidamento dei lavori di che trattasi, individuando quale aggiudicataria la ditta _____ con sede in _____ che ha offerto un ribasso di _____ sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, determinandosi quindi con l'aggiunta degli oneri per la sicurezza e dell'importo dei lavori in economia un importo netto di € _____ offerto;

- che, a seguito di _____ e come da verbale di gara in data _____, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____% (_____) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad _____

euro _____ (_____);

- che è stato pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art.98 e con le modalità dell'art.72 del D.Lgs.50/2016, l'avviso sull'aggiudicazione del contratto pubblico in data _____ presso _____;

- che con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che ai sensi degli artt.72 e 98 del D.Lgs.50/2016 è stato pubblicato l'avviso del risultato della gara _____;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. _____ del _____ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, del direttore tecnico sig. _____ nato a _____ il _____ (nel caso di società) dei componenti dell'organo di amministrazione sig. _____ nato a _____ il _____ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza sig. _____ nato a _____ il _____ e del collegio sindacale sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, (nel caso di società in accomandita semplice) dei socio accomandatari sig. _____ nato a _____ il _____, nel caso di società in nome collettivo dei soci sig. _____ nato a _____ il _____

di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Art. 1 - Premessa

Tutto ciò premesso da formare parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- Generalità -

Il/La Sig. _____, per conto dello Istituto Autonomo per le Case Popolari di Palermo, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa _____ con sede in _____ l'appalto dei lavori di **INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE LOTTO 197 - 36 ALLOGGI DI ERP IN VIA PALADINI 3-3/A-5 LOTTO 197**

L'impresa appaltatrice rappresentata da _____, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità ai documenti allegati al presente contratto ed elencati all'art.22.

L'impresa come sopra rappresentata, elegge domicilio presso _____, in _____, via _____ n. _____ ed indica quale proprio direttore tecnico il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in

_____ via _____ n. _____, domiciliato per la carica in _____, presso _____ via _____ n. _____.

Art. 2 - Normative di riferimento

1. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione, come vincolanti, di tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare delle seguenti:

- Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- D.P.R. 05/10/2010 n.207 per le parti in vigore ex D.Lgs.50/2016;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici , (esclusi gli articoli abrogati);
- D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 nel testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

- 2.L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
- 3.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 3 - Oggetto del contratto

- 1.La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.
- 2.Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG):
 - Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

- 1.Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 218.562,92 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
- 2.L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a.€ 174.202,33	lavori soggetti a ribasso
b.€ 44.360,59	Oneri della sicurezza;
- 3.L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
- 4.Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.
- 5.Il ribasso contrattuale sarà applicato all'Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 5 - Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale in data _____ sottoscritto dall'esecutore e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

CATEGORIE PREVALENTE

Categoria	OG1	Importo € 218.562,92	Classifica I
-----------	------------	----------------------	--------------

Art. 7 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria

L'esecutore dei lavori ha costituito una garanzia fideiussoria di € _____ pari al _____ per cento dell'importo dei lavori _____ mediante _____ (fidejussione bancaria / polizza assicurativa) n. _____ del _____ rilasciata da _____ - che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre gli oneri e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio od al certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. A tale garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile per danneggiamenti/distruzioni e verso terzi durante i lavori

L'appaltatore ha altresì stipulato (oppure si impegna a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori) polizza di assicurazione n. del rilasciata da che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori per l'importo pari a quello di del presente contratto.

La stessa prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo per un massimale garantito di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 8 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1.L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista di cui all'art.8 dei gruppi delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, sempre che le stesse non siano sostanziali come definito al comma 4 dell'art.106 del D.Lgs.50/2016, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

La stazione appaltante, in funzione delle richieste manutentive che perverranno, può autorizzare modifiche e/o variazioni di lavorazioni per necessità legate alla specificità dell'appalto dei lavori di che trattasi, ai sensi del comma 1 lett.e dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 per una variazione compresa entro il 50% in più o in meno degli importi di gruppi di lavorazioni omogenee di cui alla superiore tabella, promuovendo apposita perizia di variante in corso d'opera. In ogni caso, ai sensi del comma 12 dell'art.106 l'Amministrazione può imporre all'appaltatore una diminuzione o un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario senza che l'appaltatore faccia valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante non viene promossa dall'Amministrazione quando l'importo dei gruppi di lavorazione omogenee non varia in aumento o in diminuzione del 20%.

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Consegna e tempo utile per la ultimazione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Il tempo massimo per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 300**, decorrenti dalla data del verbale di consegna, (o, in caso di consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna

Art. 10 - Programma d'esecuzione dei lavori

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa, anche indipendente dal crono programma, nel quale sono riportate per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite in relazione alla liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intenderà accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Art. 11 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. L'eventuale sospensione e relativa ripresa dei lavori nonché le eventuali proroghe sono regolate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 12 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori dell'appalto

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille (€) dell'importo contrattuale.

Qualora l'ultimazione dovesse protrarsi oltre trenta giorni dalla data di ultimazione prevista dal verbale di consegna, si procederà alla risoluzione nel contratto per grave ritardo dell'impresa ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lgs.50/2016.

Art. 13 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore, previa costituzione di idonea garanzia.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le specificazioni date dalle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari contrattuali. Per prezzi contrattuali si intendono quelli di elenco progettuale, decurtati del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.
Si procederà alla contabilizzazione degli eventuali lavori in economia ai sensi dell'art.179 del DPR 207 del 5/10/2010 recante il regolamento e pertanto gli stessi saranno inseriti in contabilità secondo le tariffe locali pubblicate dall'ANCE Sicilia per la provincia di Palermo, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili con applicazione del ribasso d'asta su questi ultimi due addendi.
3. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di

acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 70.000,00 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento.

4. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

7. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato, è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

8. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi, è inclusa se prevista per legge.

Art. 15 - Controlli, accettazione, qualità ed impiego dei lavori

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, l'accettazione, i controlli e le verifiche eseguite dal Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto ai sensi dell'art. 167 del DPR 207/10 e comunque anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati, in quanto restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Qualora insorgano contestazioni in merito tra stazione appaltante ed esecutore, si procede nella seguente

maniera:

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 16 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____, presso _____, alla via _____, n. _____.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

Art. 18 - Modalità di soluzione delle controversie

Tutte le controversie inerenti diritti soggettivi che insorgeranno durante l'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs.50/2016, possono essere oggetto di transazione scritta nel rispetto dell'art.208 del D.Lgs.50/2016. In caso di mancata transazione, le stesse saranno deferite al Tribunale Civile territorialmente competente.

Art. 19 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

- sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
- b.con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c.l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d.l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
- 2.Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a.qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b.nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
- 3.La risoluzione del contratto avviene, oltre che nei casi previsti dalle leggi e norme vigenti, anche nei casi di cui all'art.108 e 109 del D.Lgs.50/2016 nonché di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto d'appalto, o la revoca dell'autorizzazione al subappalto, ogni inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro rispettivamente da parte dell'impresa affidataria o da parte dell'impresa subaffidataria, accertata in qualsiasi modo da parte dell'Amministrazione, nonché le risultanze di inadempienze desumibili da due consecutivi documenti unici di regolarità contributiva non controdedotti nei modi e nei termini di norma dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore.
- 4.Il recesso dal contratto da parte dell'Istituto è regolamentato dall'art.109 del D.Lgs.50/2016. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3/06/98 n.252. L'Impresa inoltre si impegna con la sottoscrizione del presente, pena il recesso del contratto da parte di quest'Istituto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Art. 20 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Sostitutivo di Sicurezza del cantiere specifico, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08.
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
 - c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. Altresì l'Appaltatore deve provvedere a quanto di seguito indicato:
 - Trasmissione all'Ente appaltante della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa Cassa Edile, ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M.10/01/91 n.55.
 - Comunicazione circa le eventuali successive intervenute variazioni nella struttura dell'Impresa, nella composizione societaria e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - Comunicazione alla stazione appaltante dello stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti.
 - Applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Tale obbligo vincola l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, finanziaria, economica e sindacale; La responsabilità verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui al comma precedente da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi di subappalto;
 - Alla comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici da parte dei titolari dell'appalto, eventuali subappalti, cottimi, noli, ecc... , delle metodologie dell'affidamento dei lavori, delle aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare.
 - Agli obblighi elencati nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale

e comunque di soggetti da lui nominati.

Nello specifico, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c. le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- e. le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia eventualmente ordinati dal Direttore dei lavori;

Altresì gravano sull'Appaltatore i seguenti oneri :

L'onere della custodia e della tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante. L'eventuale affidamento della custodia continuativa, ai sensi dell'art.22 della L.13/09/82 n.646 deve essere in favore di personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

La fornitura e collocazione, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di un robusto cartello delle dimensioni di almeno 1,00 x 2,00 scritto a caratteri indelebili indicante le informazioni sui lavori oggetto del presente, secondo il testo che verrà comunicato dal Direttore dei Lavori.

La predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli ulteriori oneri elencati nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 - Danni di forza maggiore

Il caso dei danni causati da forza maggiore è regolato come segue:

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 24 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario.

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 25 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto ;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a. gli elaborati grafici progettuali e la relazione ;
 - b. il computo metrico estimativo;
 - c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Riferimento articolo non trovato: Cauzione definitiva e obblighi assicurativi;
 - f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 26 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni

Art. 27 - Divieti

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

L'Impresa non può subappaltare lavori oggetto del presente contratto, se non alle condizioni di Legge e di Capitolato Speciale d'Appalto, e previa autorizzazione dell'Ente Appaltante. L'inosservanza di quest'ultima disposizione comporterà l'immediata risoluzione del presente in danno dell'Impresa, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 21 della L. 646/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 29 - Luogo e modalità di pagamento - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Ai sensi dell'art.3 del D.M.145/2000 recante il Capitolato Generale d'Appalto, il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore avverrà presso _____ sito in _____, via _____ n. _____, previo ordinativo di accredito emesso dalla stazione appaltante.

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso _____ in _____ via _____ n. _____.

L'appaltatore dichiara che personalmente riscuoterà, e riceverà le somme scaturenti dagli effetti del presente contratto, rilasciandone apposita quietanza.

(oppure)

L'appaltatore indica il Sig. _____ quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme accreditate in suo favore, in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Tale designazione risulta da atto stipulato in data _____ presso _____ ed allegato al presente contratto.

In caso di cessazione o di decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto, soggetto ad autorizzazione della Stazione Appaltante, dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 30 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 31 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'affidatario, che dichiara di accettarle. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato collaudo. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I. V. A.).

La liquidazione delle spese di cui sopra è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è

stato stipulato il contratto.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

- 1.L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
- 2.La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è _____ con sede in via _____ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è _____

Art. 33 - Norme finali

Il presente atto, completato con inchiostro indelebile e su numero ____ fogli resi legali, comprendenti n. ____ facciate intere ed ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volontà - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione